



CAMERA DI COMMERCIO
REGGIO CALABRIA

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO: Trasmissione lettere informative sul diritto annuale 2024 (mailing 2024) ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.M. 11/05/2001 n. 359.

IL SEGRETARIO GENERALE

RICHIAMATI: - l'art. 18 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni in tema di finanziamento delle Camere di Commercio attraverso il pagamento del diritto annuale da parte delle imprese iscritte nel Registro delle Imprese e dei soggetti iscritti solo nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (R.E.A.);

- il decreto MAP 11 maggio 2001 n. 359 che, all'art. 8 comma 1, prevede che le Camere di Commercio inviino entro il 15 maggio di ogni anno a tutti i soggetti tenuti al pagamento una lettera informativa con i dati necessari per far fronte agevolmente al pagamento del diritto annuale dovuto per l'anno in corso;

- l'art. 17, comma 1, del D.P.R. 435 del 07/12/2001 come modificato dall'art. 7- quater del D.L. 22/10/2016 n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge 01/12/2016 n. 225, relativo ai termini di versamento del primo acconto delle imposte sui redditi applicabili anche al diritto annuale ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.M. 11/05/2001 n. 359;

PRESO ATTO della nota prot. n. 0347962 dell' 11/12/2019, acquisita al prot. gen. n. 15494 del 12/12/2019, mediante la quale il Ministero dello Sviluppo Economico riepiloga le misure del diritto annuale dovuto per l'annualità 2020 pari al 50% del dovuto per l'anno 2014 ai sensi dell'art. 28, comma 1, del D.L. 24/06/2014 n. 90 convertito con modificazioni nella legge 11/08/2014 n. 114;

CONSIDERATO che la Camera di Commercio di Reggio Calabria, con Delibera del Consiglio n. 11 dell'01/12/2022, ha deciso di adottare la maggiorazione del 20% del diritto annuale dovuto per il triennio 2023-2025;

TENUTO CONTO che con Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 23 febbraio 2023 è stato autorizzato per il triennio 2023-2025 l'incremento delle misure del diritto annuale, fino ad un massimo del 20%, così come adottato nelle delibere camerali;

TENUTO CONTO altresì che lo stesso Ministero, mediante la nota prot. n. 0279880 del 22/12/2015 riferita al diritto annuale 2016, nel richiamare l'articolo 5-bis del D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 recante "Codice dell'amministrazione digitale" così come integrato dal D. Lgs. 30/12/2010 n. 235:

- esprimeva il proprio parere favorevole in merito alla modalità di invio dell'informativa in questione evidenziando che nulla osta all'invio a mezzo pec che "consente l'immediata tracciabilità delle comunicazioni, anche di quelle non risultate consegnabili, e un notevole risparmio di costi";
- precisava che ai soggetti esclusi dall'obbligo di munirsi di una casella pec (ad es. i soggetti iscritti solo nel R.E.A.) l'informativa non può che essere inviata in forma cartacea;
- esortava le Camere di Commercio, con riferimento ai soggetti che pur essendo obbligati a comunicare al Registro delle Imprese la propria casella pec non avevano provveduto o che, pur avendo provveduto, non l'avevano mantenuta attiva, a "risolvere tale criticità e se del caso sanzionare le relative violazioni" attenendosi alla direttiva 27/04/2015 emanata dallo stesso Ministero d'intesa con il Ministero della Giustizia;

RITENUTE applicabili le suddette indicazioni anche al mailing relativo all'annualità 2024 trattandosi di disposizioni di carattere generale non riferite solo all'annualità 2016;



CONSIDERATO che Infocamere S.c.p.a., già dal 2016, in conformità alle disposizioni normative ed alle disposizioni ministeriali suindicate, offre alle Camere il servizio di invio delle informative esclusivamente a mezzo pec mentre eventuali mailing cartacei dovranno essere gestiti direttamente dalle Camere, come da nota Unioncamere prot. n. 2151 del 02/02/2016;

RICHIAMATO l'art. 7 del D. Lgs. 36/2023 che introduce il nuovo principio di auto-organizzazione amministrativa e dell'affidamento alle società in house, e nello specifico il comma 2 che cita che "Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del suddetto decreto. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato";

PRESO ATTO che nello Statuto della Società consortile per Azioni Infocamere, di cui questa Camera di Commercio è socia, si ritrova l'espressa indicazione dello svolgimento dell'attività a solo beneficio dei soci, la delimitazione della competenza gestionale del Consiglio di Amministrazione all'operatività della società nonché l'espresso divieto di partecipazione alla Società di soci privati, elementi che consentono di identificare Infocamere quale Società strumentale affidataria dei servizi informatici e di caratterizzarne il legame partecipativo - operativo con le Camere di Commercio, quale pubbliche amministrazioni affidanti, nell'ambito dell'Istituto giuridico degli affidamenti in house, conformemente al dispositivo della sentenza del Consiglio di Stato del 3/3/2008;

CONSIDERATO che: - il principio di auto-organizzazione amministrativa comporta che ogni ente disponga della massima autonomia nello stabilire le modalità attraverso cui garantire l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi alla propria collettività e che tra queste è ricompreso anche l'affidamento in house providing a società partecipate;

- l'affidamento in house deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi: a) Principio del risultato (art. 1 del nuovo codice), che si traduce nel perseguire la massima tempestività nell'affidamento ed esecuzione di un contratto pubblico, ricercando il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza; il principio del risultato, secondo il legislatore, costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità; b) Principio della fiducia (art. 2 del nuovo codice), che è finalizzato a favorire e valorizzare l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato; c) Principio dell'accesso al mercato (art.3 del nuovo codice), che richiede di favorire, da parte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;

- tra gli affidamenti in house, quelli aventi ad oggetto prestazioni strumentali beneficiano di una motivazione semplificata, che dia conto dei vantaggi in termini di economicità, celerità e perseguimento di interessi strategici;



- sono da considerarsi strumentali i servizi preordinati all'esercizio delle funzioni istituzionali delle Camere di Commercio riconosciute dalla Legge 580/1993, da leggi speciali e da norme amministrative statali e regionali ed il servizio di cui trattasi può essere inserito tra questi;

- VISTA la nota prot. 3211 del 22.02.2024, per come integrata con la nota prot. 4702 del 15.03.2024, con la quale Unioncamere, con riferimento alle numerose problematiche insorte con l'avvio, dal 01.01.2024, della cosiddetta "digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici" riferisce che:

a) per come indicato nella FAQ. ANAC FAQ D.7, rubricata "Perché è necessario acquisire un CIG per gli affidamenti in-house?", nel caso degli affidamenti in house, il CIG assolve alle seguenti funzioni:

- identificazione univoca di una procedura di affidamento ed il suo monitoraggio, garantendo pubblicità e trasparenza;

- adempimento degli obblighi contributivi;

ma non a funzioni connesse con la tracciabilità dei flussi finanziari;

b) "al momento l'ANAC ha predisposto la scheda A3_6 per la comunicazione dei dati relativi agli affidamenti in-house. Ad oggi, non tutte le piattaforme hanno implementato tale scheda. Nelle more di detta implementazione e comunque non oltre il 30 aprile 2024, è possibile comunicare i dati sugli affidamenti in-house, utilizzando le schede per gli affidamenti diretti (AD 2.25 e AD 2.26)";

DATO ATTO che:

- sul portale MEPA la scheda A3_6, per la richiesta del CIG non è stata ancora implementata e che la società in house "Infocamere", pur essendo iscritta al MEPA, non ha ancora ottenuto le abilitazioni necessarie per poter operare nel campo degli affidamenti in house;

- per ottemperare, comunque, alle funzioni del CIG per come definite dalla FAQ Anac D.7 in materia di affidamenti in house, sarebbe possibile utilizzare il Portale Contratti Pubblici in cui l'ANAC ha inserito le schede AD 2.25 e AD 2.26;

- ad oggi, anche sul portale Portale Contratti Pubblici gestito dall'Anac non è possibile effettuare la richiesta del CIG secondo le indicazioni della citata FAQ D.7, tanto è che in data 22.03.2024 è stato aperto il ticket di segnalazione alla stessa autorità n. 01915929 a cui ha fatto seguito un nuovo ticket di sollecito 01928279 in data 28.03.2024, non ancora evaso nonostante diversi solleciti telefonici;

PRESO ATTO che l'Elenco delle Società in House gestito dall'ANAC, ai sensi dell'art.192, comma 1, del D.Lgs n.50/2016, non è più operativo a far data dal 1° luglio 2023, a seguito dell'abrogazione del Decreto Legislativo citato, operata dall' art. 226, comma 1 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36;

RITENUTE, pertanto, sussistenti le condizioni per un affidamento in house ad Infocamere S.c.p.a., ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 36/2023;

RICHIAMATA: - la propria disposizione di servizio n. 08 del 08.04.2024 avente ad oggetto: "Nuovo Codice degli appalti D. Lgs. 36/2023. Modifica disposizione di servizio 20/2023 avente ad oggetto: "Disposizione ponte per la nomina del Responsabile Unico di Progetto ex art. 15 D. Lgs. 36/2023";

- il parere n. 2077/2023 espresso dal servizio di supporto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo cui il Rup può firmare la decisione a contrarre solo se coincide con il responsabile del servizio ed è quindi titolare del potere di spesa oltreché del potere di esternare la volontà della stazione appaltante;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 15 del Codice dei contratti pubblici, Responsabile Unico di Progetto del presente affidamento è il Segretario Generale quale unico Dirigente della Camera di Commercio di Reggio Calabria, che si è avvalso della collaborazione della responsabile del Servizio Finanza e Controllo, coadiuvata dalla responsabile dell'Ufficio Diritto Annuale, per lo svolgimento dell'istruttoria relativa alle fasi di programmazione, progettazione e affidamento;

DATO ATTO del pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dell'insussistenza, ai sensi



dell'art. 16 del Codice dei contratti pubblici di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto ed agli altri partecipanti al procedimento in relazione ai destinatari finali dello stesso;

ACCERTATO, altresì, che non sussiste un interesse transfrontaliero certo;

PRESO ATTO che per l'invio di comunicazioni mediante pec sono dovuti ad Infocamere S.c.p.a. € 0,025 + I.v.a. per ciascun invio, come si evince dalla comunicazione, prot. n. 16725/2014 del 05/05/2014 la cui offerta è rimasta ancor oggi invariata;

RITENUTO opportuno segnalare alle imprese non in regola con i pagamenti (limitatamente agli omessi ed incompleti versamenti) riferiti alle annualità precedenti e non ancora iscritte a ruolo che tale morosità comporta il blocco della certificazione Registro Imprese consentendo loro, per tempo, di chiedere la regolarizzazione della propria posizione debitoria;

TENUTO CONTO che il suddetto servizio è opzionale e che già dal 2017 viene fornito gratuitamente da Infocamere S.c.p.a., alla quale, fino al 2016, era dovuta per tale servizio la somma aggiuntiva di € 500,00 oltre I.v.a.;

PRESO ATTO della quantificazione dei soggetti destinatari di mailing desunta dal portale Diana/Disar, da cui si evince l'invio stimato di n. 26.650 lettere a mezzo pec;

VISTO il budget direzionale per l'anno 2024;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile espresso in modalità informatica;

RICHIAMATI l'art. 41 dello Statuto e gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni e la legge 29 dicembre 1993 n. 580, per ultimo modificata dal D. Lgs. 25 novembre 2016 n. 219, sul riordinamento delle Camere di Commercio;

D E T E R M I N A

A) di affidare, per le ragioni richiamate in premessa, ad Infocamere s.c.p.a., corrente in Roma, società in house del sistema camerale e partecipata dalla Camera di Commercio di Reggio Calabria, il servizio di trasmissione tramite pec delle lettere informative sul diritto annuale 2024 (mailing 2024) ad un numero stimato di 26.650 imprese che hanno una casella pec attiva comunicata al Registro delle Imprese ed in particolare:

✓ invio della lettera informativa che sub **Allegato 1** forma parte integrante del presente atto alle imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese;

✓ invio della lettera informativa che sub **Allegato 2** forma parte integrante del presente atto destinata alle imprese iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese;

B) di imputare l'onere conseguente stimato in complessivi € 812,83 Iva inclusa (€ 666,25 + Iva. 22%) dovuti ad Infocamere s.c.p.a., sulla base delle risultanze effettive del mailing, per l'invio di circa 26.650 lettere a mezzo PEC al costo unitario di € 0,025+Iva., sul conto 325056 "Oneri per la riscossione di proventi" c.d.c. AB02 del budget direzionale 2024 che presenta la necessaria disponibilità;

C) di nominare la responsabile del Servizio Finanza e Controllo quale collaboratore del RUP in fase di esecuzione a quanto sopra determinato che provvederà, previa verifica sulla regolare esecuzione della fornitura, ad approvare il visto di conformità ai fini della liquidazione del corrispettivo. La responsabile del Servizio sarà coadiuvata dalla responsabile dell'Ufficio Diritto Annuale che potrà in essere ogni consequenziale adempimento per dare esecuzione al presente provvedimento, ivi compresa la predisposizione e stampa in sede delle n. 187 lettere da inviare in forma cartacea ai soggetti iscritti solo nel REA, non tenuti ad avere una casella pec, la consegna delle relative buste chiuse all'ufficio protocollo di questa Camera affinché provveda alla spedizione delle stesse mediante posta prioritaria tramite l'impresa affidataria soprarichiamata, nonché sulla base delle



consistenze effettive del mailing, il controllo sulla regolare e qualitativa prestazione del servizio ai fini dell'attestazione di conformità della fornitura da parte della Responsabile del Servizio;

D) di provvedere in via successiva, stanti i problemi della piattaforma ANAC PCP già segnalati con ticket n. 01915929 del 22.03.2024 e n. 01928279 del 28.03.2024, alla regolarizzazione delle procedure di acquisizione del CIG;

E) di dare atto che tale affidamento è soggetto agli obblighi di pubblicità previsti dall'art. 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii..

La presente determinazione, ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto è soggetta a pubblicazione all'Albo camerale on line previsto dall' art.32 della legge 18 giugno 2009 n. 69 e disciplinato dal regolamento approvato per ultimo con delibera della Giunta Camerale n. 51 del 18/07/2013, per sette giorni naturali e consecutivi ai sensi dell'art. 62 del R.D. n. 2011/1934.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Natina Crea

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i.